

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

[V. gennaio 2021]

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Nel contesto delle presenti condizioni generali i seguenti termini avranno il significato qui rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
- a. **Condizioni Generali:** le presenti Condizioni Generali di Acquisto;
 - b. **Fornitore:** il professionista a cui TEORES I invia un Ordine;
 - c. **Ordine:** ogni ordine per l'acquisto di prodotti e servizi;
 - d. **TEORES I:** Teoresi S.p.A., con sede legale in Torino, via Perugia n. 24.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si intendono valide per qualsiasi Ordine emesso da TEORES I.
- 2.2. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate, indipendentemente da specifica sottoscrizione, con l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.
- 2.3. Qualsiasi ulteriore previsione inserita dal Fornitore nelle sue fatture, note e/o corrispondenza, non espressamente approvata con specifica sottoscrizione da TEORES I, deve considerarsi come non apposta e comunque invalida e/o inefficace nei confronti della Società.
- 2.4. L'Ordine non è cedibile e si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte di TEORES I, dell'accettazione scritta del Fornitore pienamente conforme all'Ordine.
- 2.5. Se tale accettazione non giunge entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'Ordine, TEORES I avrà diritto di considerare l'Ordine annullato, senza alcun onere e/o costo per sé.
- 2.6. Se le condizioni contenute nella conferma differiscono da quelle dell'Ordine, il contratto si perfeziona quando una delle parti riceve dall'altra l'accettazione delle condizioni contrattuali da essa proposte.
- 2.7. Queste Condizioni Generali sostituiscono e prevalgono su condizioni generali di vendita del Fornitore.

3. CONSEGNA DEI BENI ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 3.1. I termini di consegna dei beni e/o erogazione dei servizi sono tassativi ed hanno valore essenziale secondo il disposto dell'art. 1457 Cod. Civ. Tutte le consegne di beni sono da intendersi DDP (*Incoterms 2020*) nel luogo che sarà indicato da TEORES I nel relativo Ordine.
- 3.2. Il mancato rispetto costituisce inadempimento del Fornitore secondo quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
- 3.3. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3.2. e 9., in caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei servizi oppure in caso di consegna o erogazione incompleta dei servizi, a proprio insindacabile giudizio, TEORES I avrà diritto altresì di fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i beni o eseguire i servizi.
- 3.4. In aggiunta ai rimedi di cui agli artt. 3.2., 3.3. e 9., in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, TEORES I potrà avvalersi dei seguenti diritti:
- I. sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
 - II. chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei beni o esecuzione dei servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da TEORES I per acquistare i beni o i servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.
- 3.5. In espressa deroga al I comma dell'art. 1495 c.c. (richiamato dall'art. 1497 c.c.) TEORES I ha facoltà di denunciare la mancanza delle condizioni e/o qualità dei beni o dei servizi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto, anche solo parziale, delle qualità e/o condizioni pattuite.
- 3.6. Non si applicano in ogni caso i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (richiamato dall'art. 1497 c.c.) e TEORES I ha la facoltà di agire per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il prodotto e/o servizio fornito siano privi delle qualità essenziali e/o idonee a garantire la realizzazione delle finalità per cui il prodotto e/o servizio è stato richiesto.
- 3.7. Nel caso in cui un Ordine o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o "milestones" successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di TEORES I decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e TEORES I pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di TEORES I a procedere con la fase successiva.

4. GARANZIE DI QUALITÀ'

- 4.1. Il Fornitore garantisce il prodotto e/o il servizio fornito esente da qualsiasi vizio e/o difetto ed esattamente conforme a quanto pattuito.

- 4.2. Il Fornitore garantisce a TEORESIS che i servizi saranno prestati da personale debitamente qualificato e preparato, utilizzando la cura e diligenza richieste e rispettando lo standard qualitativo auspicabile in base ad una interpretazione del contratto secondo buona fede.
- 4.3. In caso di subfornitura opportunamente autorizzata dovrà garantire il “flow-down” dei requisiti Teoresi al subfornitore
- 5. RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE**
- 5.1. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati e a non divulgare o comunicare a terzi in alcun modo tutti i dati, documenti, informazioni di ogni genere relativi a TEORESIS di cui venisse a conoscenza per la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi.
- 5.2. I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche gli schemi che TEORESIS mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà di TEORESIS e possono essere usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine. Non possono essere copiati o dati a terzi, salvo previa autorizzazione scritta di TEORESIS, a seguito di dettagliata e specifica informazione circa le modalità e la finalità dell'utilizzo.
- 5.3. Allo stesso modo il nome, l'immagine di TEORESIS e/o dirigenti e/o collaboratori in senso lato ed i marchi o i segni distintivi di TEORESIS non possono essere usati in alcun modo dal Fornitore, senza il preventivo consenso scritto di TEORESIS.
- 5.4. Il Fornitore, infine, riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di TEORESIS.
- 5.5. Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni ed i servizi non violano brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore, esclusive o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
- 6. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO**
- 6.1. Il Fornitore si impegna a fornire un'adeguata tutela del patrimonio informativo coinvolto nell'esecuzione dell'Ordine, attraverso l'adozione di misure di protezione appropriate, commisurate al valore dell'informazione ed alla gravità delle minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, e delle loro conseguenze.
- 6.2. Il Fornitore che nell'esecuzione della sua prestazione accede, anche indirettamente, alle informazioni interne, confidenziali e sulla proprietà intellettuale di Teoresi (l'“Dati e Informazioni”), è tenuto a garantire:
- la riservatezza e la protezione da accessi e divulgazioni non autorizzati dei Dati e Informazioni;
 - l'integrità dei Dati e Informazioni, la cui precisione e completezza non deve essere inalterata, garantendo altresì l'assenza di modifiche/violazioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - la continuità della disponibilità verso i terzi autorizzati dei Dati e Informazioni;
 - il rispetto dei requisiti cogenti applicabili in materia di sicurezza dei Dati e Informazioni;
 - il rispetto dei regolamenti e delle procedure a tutela dei dati e Informazioni previste da Teoresi.
- 6.3. Il Fornitore è tenuto ad adottare procedure verificabili. Teoresi si riserva la facoltà di eseguire periodici controlli per verificare l'assenza di violazioni dei principi di cui al precedente art. 6.2.
- 6.4. Ove l'esecuzione dell'ordine, per la sua natura, comporti l'intervento da parte del Fornitore su Dati e Informazioni di Teoresi, il Fornitore sarà ritenuto responsabile quando il proprio sistema di sicurezza non sia stato aggiornato ai più recenti sviluppi tecnologici e informatici e risulti non idoneo ad evitare minacce e violazioni informatiche già conosciute.
- 7. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**
- 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di avere tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie alla consegna dei beni e/o fornitura dei servizi.
- 8. RISARCIMENTO E MANLEVA**
- 8.1. Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata TEORESIS da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di: violazioni degli obblighi verso il Fisco o verso i dipendenti, inadempimenti di contratti o specifiche tecniche, responsabilità da prodotto in conseguenza di difetti dei beni o erogazione di servizio, falsità o comunque inesattezza delle garanzie di cui ai precedenti artt. 5.5. e 7.1.
- 8.2. In particolare Fornitore inoltre terrà TEORESIS indenne contro:
- I. ogni azione, pretesa, danno e/o costo/spesa comunque ricollegabili ad azioni od omissioni del Fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o dirigenti e/o agenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo e/o subappaltatori/subfornitori;
 - II. ogni azione, pretesa, danno e/o costo/spesa comunque ricollegabile, anche solo occasionalmente, alla fornitura del prodotto e/o servizio a TEORESIS;
 - III. ogni azione e/o rivendicazione avente ad oggetto la violazione di diritti di brevetto, diritti di autore, di progettazione, di marchio e/o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale a causa della importazione, acquisto, utilizzo o rivendita del prodotto e/o a causa della erogazione e utilizzazione del servizio.

8.3. Risarcimento e manleva di cui al presente articolo non sono soggetti al limite temporale costituito dal periodo di garanzia né al termine di altro tipo di decadenza.

9. RECESSO

9.1. TEORESIS avrà diritto di recedere liberamente dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di beni o servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di beni o servizi e ancora quando nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1. TEORESIS potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. e richiedere la restituzione di tutte le somme già corrisposte al Fornitore ed il risarcimento di ogni danno, mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che TEORESIS indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- i. sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 14. delle presenti Condizioni Generali;
- ii. divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di TEORESIS;
- iii. sia inadempiente agli obblighi di legge fiscali e a quelli relativi ai propri dipendenti
- iv. leda la reputazione di TEORESIS o dei suoi prodotti/servizi.

11. CESSIONE DEI CREDITI E DEI CONTRATTI

11.1. I contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di TEORESIS derivanti dalla fornitura di beni o servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di TEORESIS. TEORESIS avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di cedere i contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.

12. ASSICURAZIONI

12.1. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di TEORESIS, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi.

13. CONTROVERSIE

13.1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di ciascun Ordine e/o delle presenti condizioni generali sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

14. CODICE ETICO

14.1. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'esecuzione di ciascun Ordine, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

14.2. Il Fornitore dichiara altresì di aver preso atto che TEORESIS ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (consultabile all'indirizzo Internet www.teoresigroup.com) e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti e fornitori ai principi etico-comportamentali che TEORESIS ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

14.3. L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave del Fornitore.

II FORNITORE

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le Parti approvano espressamente i seguenti articoli: 2. (Ambito di Applicazione), 3. (Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi), 5. (Riservatezza e Proprietà Intellettuale), 6. (Sicurezza delle informazioni e tutela del patrimonio informativo) 8. (Risarcimento e manleva), 9. (Recesso), 10. (Clausola Risolutiva espressa), 11. (Cessione dei Crediti e dei Contratti), 12. (Assicurazioni) e 13. (Controversie), 14. (Codice Etico).

II FORNITORE

(_____)